

## **1. I certificati del Registro delle imprese cambiano volto**

I modelli tipo dei certificazioni del Registro Imprese attualmente in uso sono stati approvati con vari decreti che si sono susseguiti nel tempo.

I principali tipi di certificati (sette in tutto) sono stati inizialmente approvati, in occasione della istituzione del Registro delle imprese, con il decreto dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del **7 febbraio 1996**.

Con apposito Decreto Dirigenziale del **27 maggio 1998**, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 486/1997, sono stati poi definiti i certificati del Registro delle imprese recanti la **dicitura antimafia** rilasciati dalla Camera di Commercio (per un maggior approfondimento dell'argomento rimandiamo alla normativa antimafia).

Con D.M. del **15 febbraio 2001** fu poi istituito il dispositivo "Cert.impresa" per l'attestazione di dati tratti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio nel sito internet delle imprese.

Da ultimo, con decreto del **10 giugno 2003** fu approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, si è ravvisata la necessità di modificare il contenuto dei certificati aggiornandolo alle esigenze scaturite dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) di detta riforma.

Il Ministero delle attività produttive, con il **D.M. 13 luglio 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004, ha provveduto, innanzitutto, a raggruppare nel medesimo decreto tutto quello che in precedenza era distribuito in quattro diversi decreti, e contemporaneamente ha provveduto sia a modificare i contenuti dei certificati già esistenti che ad istituirne uno nuovo, relativo alle società assoggettate all'attività di direzione e coordinamento.

Le nuove certificazioni si presentano con una veste nuova il cui contenuto raggruppa le informazioni risultanti dal Registro delle imprese nelle seguenti macro categorie:

- **dati identificati dell'impresa** (denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede, durata della società, oggetto sociale);
- **i sistemi di amministrazione e di controllo** (informazioni sugli organi sociali e sugli organi di controllo: sistema dualistico, monistico, revisore contabile, ecc.);
- **informazioni sullo statuto / atto costitutivo** (poteri da statuto o da patti sociali; modalità di convocazione dell'assemblea, clausole di recesso, di prelazione, ecc.);
- **patti parasociali**;
- **informazioni patrimoniali e finanziarie** (capitale sociale, conferimenti, strumenti finanziari, patrimonio o finanziamento destinato ad uno specifico affare);

- **le operazioni straordinarie** (trasformazione, fusione, scissione);
- **scioglimento e procedure concorsuali**;
- **cancellazione e trasferimento sede**;
- **attività**;
- **titolari di cariche o qualifiche**;
- **sedi secondarie e unità locali**;
- **certificazione di cui alla legge n. 46/1990** (attività di impiantistica) (abilitazioni e responsabili tecnici).

Questa nuova impostazione garantirà sicuramente una migliore leggibilità sia delle certificazioni che delle visure rilasciate dal Registro delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: *“Le certificazioni e le visure rilasciate dalla Camera di Commercio”*, reperibile nella sezione “La Camera di Commercio – Adempimenti e servizi” > Registri > Registro delle imprese.

## **2. Imposta di bollo: cambiano gli importi**

La **Legge 30 luglio 2004, n. 191** (Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), nel convertire il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, ha aggiunto l'art. 1-bis, comma 10, con il quale si è provveduto a modificare il D.P.R. n. 642/1972, concernente la disciplina sull'imposta di bollo, e il D.M. 20 agosto 1992, portante l'approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

Queste le novità principali, **in vigore dal 1° agosto 2004**:

1. viene aggiunta una ulteriore possibilità di pagamento dell'imposta, che potrà essere pagata ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale dovrà rilasciare, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituirà a tutti gli effetti la marca da bollo. Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le caratteristiche e le modalità d'uso di questo contrassegno;
2. la marca da bollo da 10,33 euro passa a **11,00 euro**;
3. per quanto riguarda il bollo nelle domande, denunce e atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese si passa da un unico importo forfettario (di 41.32 euro) a tre importi differenziati:
  - a) di **32,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di impresa individuale;
  - b) di **45,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di società di persone;
  - c) di **50,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di società di capitali e società cooperative.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: *“L'imposta di bollo per le domande, le denunce e gli atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese”*, reperibile nella sezione “Trasmissione telematica”.